

SCHEDA INFORMATIVA: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PREMESSA

Con il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva comunitaria 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

FONTI NORMATIVE

Normativa comunitaria:

- Direttiva comunitaria 89/686/CEE relativa il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui dispositivi di protezione individuale

Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 in attuazione della direttiva comunitaria 89/686/CEE relativa il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui dispositivi di protezione individuale

OBIETTIVO

Garantire la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, denominati DPI.

OGGETTO

Sono considerati DPI quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona, che li indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

1. i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità quali:
 - a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
 - b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia ;
 - c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
 - d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
 - e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
 - f) azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole).
2. i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
3. i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
 - a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
 - b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

L'allegato I del D.lgs. 475/1992, elenca i DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente normativa.

PRINCIPALI PRESCRIZIONI PER IL FABBRICANTE

Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità Europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione, di cui all'Allegato III, e la Dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

Per i DPI di seconda o terza categoria, prima di procedere alla produzione, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve richiedere ad un organismo di controllo autorizzato il rilascio dell'attestato di certificazione CE.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, appone sul prodotto la marcatura CE. Con questa operazione attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di preparare e fornire con il prodotto una nota informativa (redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dove il prodotto viene distribuito) contenente, oltre al nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, ogni informazione utile concernente:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati da fabbricante non devono avere nelle loro modalità d'uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione
- la data o il termine di scadenza del DPI o di alcuni dei loro componenti
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto
- il significato della marcatura
- nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione del DPI.

PRINCIPALI PRESCRIZIONI PER IL COMMERCIANTE

Il rivenditore ha l'obbligo di mettere in commercio solo DPI provvisti di marcatura CE (visibile, leggibile, indelebile e inconfondibile) e della nota informativa redatta in italiano.

REQUISITI ESSENZIALI

I requisiti essenziali di salute e sicurezza, sono indicati nell'Allegato II del Dlgs 475/1992, e sono suddivisi in:

- **Generali:** applicabili a tutti i DPI
- **Supplementari:** comuni a diverse categorie o tipi di DPI o specifici per i rischi da prevenire

PRESUNZIONE DI CONFORMITA'

Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, specificati nell'allegato II del D.Lgs 475/1992, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI del D. Lgs 475/1992.

Per i DPI di seconda e terza categoria è necessario anche l'attestato di certificazione, rilasciato da un organismo di controllo autorizzato, che attesta che il DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del D. Lgs 475/1992.

La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

VIGILANZA

La vigilanza sulla sicurezza dei DPI spetta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Vigilanza e Normativa Tecnica e al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che si avvalgono dei propri organi ispettivi (es. Guardia di Finanza, Camere di Commercio e altri organi di polizia). La Camera di Commercio svolge attività di vigilanza sui DPI di prima categoria.

Qualora in fase di controllo venga accertata la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza, viene data immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora venga accertata la potenziale pericolosità o inefficacia del prodotto, il Ministero dello Sviluppo Economico, previa verifica, dispone il ritiro del prodotto dal mercato.

Nel caso di DPI privi di marcatura CE o della dichiarazione di conformità o con marcatura con legittima, o che risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dello Sviluppo Economico assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato.

SANZIONI

Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito:

- se trattasi di DPI di prima categoria (es. occhiali da sole), con una sanzione amministrativa da Euro 7.746,00 a Euro 46.481,00;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da Euro 9.296,00 a Euro 15.493,00;
- se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Si applica la sanzione amministrativa da Euro 5.164,00 a Euro 30.987,00 al costruttore di DPI di seconda o terza categoria che inizi la produzione prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE e al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12.

Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 475/1992, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00.

Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'obbligo di regolarizzazione del prodotto o di ritiro dal mercato, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 7.746,00 a Euro 46.481,00.